

Regolamento della liquidazione parziale in vigore a partire dal 01.06.2009

Art. 1 Disposizioni generali

1. In applicazione degli art. 89bis cpv. 6 numero 9 CC, art. 23 LLP, art. 53b e 53d LPP, art. 27g e 27h OPP2 nonché dell'art. 35 del regolamento, il Consiglio di fondazione emana un regolamento della liquidazione parziale per la PV-PROMEA.
2. Il regolamento della liquidazione parziale regola la premessa e la procedura in caso di una liquidazione parziale presso la PV-PROMEA. In caso di una liquidazione totale della PV-PROMEA, il regolamento della liquidazione parziale ne costituisce la direttiva.

Art. 2 Premesse

1. Si verificano presumibilmente le premesse per una liquidazione parziale quando:
 - a) l'effettivo degli assicurati della PV-PROMEA si riduce considerevolmente;
 - b) una ristrutturazione di un'impresa aderente alla PV-PROMEA comporta una riduzione dell'effettivo degli assicurati;
 - c) lo scioglimento di un accordo di adesione comporta una liquidazione parziale soltanto qualora le condizioni seguenti si verificano cumulativamente:
 - a) l'accordo di adesione deve aver avuto una durata di almeno 2 anni dall'inizio del contratto
 - b) al momento dello scioglimento dell'accordo di adesione, almeno 10 persone devono essere assicurate attivamente
 - c) al momento dello scioglimento dell'accordo di adesione, la somma delle prestazioni d'uscita di tutti gli assicurati attivi in partenza deve ammontare almeno al 3 per mille del patrimonio di previdenza di tutti gli assicurati attivi dell'effettivo degli assicurati della PV-PROMEA
2. Sono considerate soltanto le uscite involontarie secondo il cpv. 1 lett. a e b (vedi art. 4).
3. Una riduzione dell'effettivo degli assicurati nella PV-PROMEA è considerevole qualora, nel corso di un anno contabile (data determinante di bilancio), l'insieme degli assicurati attivi diminuisca di almeno il cinque per cento attraverso uscite involontarie.
4. Si parla di ristrutturazione se le attività sinora svolte dall'impresa aderente e costituenti almeno il quattro per cento dell'insieme degli attivi della PV-PROMEA vengono conglobate, soppresse, vendute, date in outsourcing o modificate in altra maniera e se questo provoca uscite involontarie e di conseguenza una riduzione del numero totale degli assicurati attivi di almeno il quattro per cento.
5. L'impresa aderente alla PV-PROMEA si impegna a comunicare immediatamente alla PV-PROMEA una riduzione dell'effettivo o una propria ristrutturazione che può portare ad una liquidazione parziale secondo il cpv. 1 lett. a e b. L'impresa aderente comunica alla PV-PROMEA per iscritto gli assicurati interessati secondo il cpv. 1 lett. a e b.
6. Al momento dello scioglimento dell'accordo d'adesione, la PV-PROMEA informa la cassa di compensazione AVS competente e/o la fondazione istituto collettore.

Art. 3 Termine decisivo della liquidazione parziale

Il termine decisivo della liquidazione parziale è per principio il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 4 Effettivo di partenza

1. Nella fattispecie secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. a e b vengono inclusi nell'effettivo di partenza tutti gli assicurati attivi che erano impiegati presso l'impresa aderente alla PV-PROMEA e il cui rapporto di lavoro viene sciolto (= uscite involontarie) attraverso una riduzione pianificata per motivi che l'impresa ade-

rente deve giustificare nei confronti della PV-PROMEA. Un'uscita è considerata involontaria anche se l'assicurato attivo disdice il rapporto di lavoro per anticipare un licenziamento da parte dell'impresa aderente alla PV-PROMEA. L'assicurato ha l'onere della prova. Uscite volontarie, la fine di contratti di lavoro a termine, licenziamenti per motivi disciplinari, licenziamenti per motivi di prestazioni insufficienti nonché passaggi nell'effettivo dei pensionati con un pensionamento anticipato od ordinario, decessi o invalidità non entrano in considerazione.

2. Se un accordo di adesione è stato sciolto prima del termine ordinario (art. 2 cpv. 1 lett. c), tutti gli assicurati attivi nonché i beneficiari di rendite dell'impresa finora aderente fanno parte dell'effettivo di partenza; resta riservata la presenza di un diverso accordo di adesione.
3. In presenza di una fattispecie ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. a o b e se uscite precedenti di assicurati attivi sono legati strettamente a questa fattispecie a livello oggettivo e temporale, in modo che debbano essere considerate come evento unico, questi assicurati attivi vengono pure inclusi nell'effettivo di partenza. La direzione aziendale prende però al massimo in considerazione un periodo di 3 anni.

Art. 5 Procedura

1. Se le premesse secondo l'art. 2 sono adempiute, la direzione aziendale decide l'attuazione di una liquidazione parziale. Deve soprattutto stabilire l'evento che ha causato la liquidazione parziale, il suo momento esatto nonché il periodo di tempo rilevante ai sensi dell'art. 4 cpv. 3.
2. Gli assicurati attivi che escono dalla PV-PROMEA, possono chiedere una liquidazione parziale. La direzione aziendale valuta l'esistenza delle premesse secondo l'art. 2. Comunica la sua decisione per iscritto ai richiedenti. Si applica il cpv. 6 di quest'articolo.
3. La direzione aziendale fa preparare un bilancio commerciale secondo Swiss GAAP FER 26 (conto annuale con bilancio, conto economico e allegati) e un bilancio attuariale della liquidazione parziale, dai quali risulta la situazione finanziaria effettiva della PV-PROMEA. La stima dei valori patrimoniali e delle obbligazioni nonché la formazione di accantonamenti e di riserve avviene sulla base di principi applicati in modo professionale e continuativo. Fa stato il conto annuale controllato dall'ufficio di revisione al giorno determinante della liquidazione parziale. Nel caso di liquidazioni parziali concernenti un periodo inferiore ad un anno, la data determinante è il 31.12. dell'anno precedente.
4. La direzione aziendale calcola i fondi liberi da versare o lo scoperto tecnico da dedurre. Le prestazioni d'uscita di assicurati attivi, capitali di copertura di beneficiari di rendite nonché eventuali diritti su fondi liberi e accantonamenti tecnici possono essere versati in contanti alla nuova istituzione di previdenza. Un diritto alle riserve di fluttuazione sussiste indipendentemente dal tipo di trasferimento.
5. La direzione aziendale decide l'ammontare di un eventuale acconto da pagare.
6. La direzione aziendale informa gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite ai sensi dell'art. 6. Se la PV-PROMEA presenta uno scoperto tecnico ai sensi dell'art. 7 cpv. 6, la direzione aziendale informa l'autorità di vigilanza.
7. La direzione aziendale concede agli assicurati attivi e ai beneficiari di rendite un termine di 30 giorni per presentare ricorso. Scaduto il termine, la direzione aziendale trasmette il ricorso al Consiglio di fondazione. Quest'ultimo valuta nuovamente i fatti sulla base dei ricorsi ricevuti e informa gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite sui ricorsi ricevuti nonché sul trattamento di questi, e concede loro un termine di 30 giorni entro il quale possono ricorrere presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nella sua funzione di autorità di vigilanza.

Art. 6 Informazione degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendite

1. La direzione aziendale informa gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite per iscritto:
 - a) sull'esistenza di una liquidazione parziale e sulla relativa causale;
 - b) sulla data determinante della liquidazione parziale;
 - c) sul totale dei fondi liberi o dello scoperto tecnico;
 - d) sull'effettivo di partenza e sulla chiave di ripartizione (vedi art. 8);
 - e) eventualmente sull'importo in franchi svizzeri, assegnato o dedotto alla persona in questione;
 - f) sull'ammontare e sulla composizione di eventuali accantonamenti tecnici versati collettivamente;
 - g) sulla forma dei versamenti (individuali o collettivi);
 - h) sulle possibilità di ricorso presso il Consiglio di fondazione e sul diritto di ricorso nei confronti dell'autorità di vigilanza.
2. Su richiesta, gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite possono consultare il bilancio della liquidazione parziale, il bilancio commerciale e altri documenti rilevanti presso la PV-PROMEA, sempre che non

vi siano impedimenti legati alla protezione dei dati. La direzione aziendale fissa un termine di 30 giorni per la consultazione dei documenti.

3. Se è stata presentata la richiesta di una liquidazione parziale, ma in seguito all'esame dei fatti respinta su decisione della direzione aziendale, quest'ultima informa i richiedenti per iscritto sul rifiuto e sui loro diritti secondo il cpv. 1 lett. h.

Art. 7 Principi del bilancio della liquidazione parziale

1. Gli attivi del bilancio della liquidazione parziale corrispondono al patrimonio al valore di mercato, ridotto per i debiti contenuti nel bilancio commerciale, come i transitori passivi, altri creditori, debiti e riserve di datori di lavoro senza rinuncia all'utilizzo. Gli attivi vengono aumentati aggiungendo i pagamenti di acconti eventualmente già versati e la somma delle prestazioni di uscita degli assicurati attivi dell'effettivo di partenza già usciti prima della data determinante del bilancio della liquidazione parziale.
2. I passivi del bilancio della liquidazione parziale sono costituiti dal capitale di previdenza attuariale necessario e dalle riserve di fluttuazione.
3. Il capitale di previdenza attuariale necessario è composto
 - dalla somma delle prestazioni di uscita degli assicurati attivi, eventualmente aumentato della somma delle prestazioni di uscita degli assicurati attivi dell'effettivo di partenza già usciti prima della data determinante del bilancio della liquidazione parziale,
 - dal capitale di copertura dei beneficiari di rendite (compreso l'incremento dovuto all'aumento dell'aspettativa di vita),
 - dagli accantonamenti tecnici e
 - dagli accantonamenti attuariali eventualmente necessari, come per esempio gli accantonamenti per sinistri pendenti o attesi.
4. La riserva di fluttuazione corrisponde al valore necessario fissato dal Consiglio di fondazione.
5. I fondi liberi corrispondono alla differenza positiva tra attivi e passivi.
6. Uno scoperto tecnico corrisponde alla differenza negativa tra attivi e il capitale di previdenza attuariale necessario.
7. Se gli attivi o passivi determinanti variano di oltre il 5 % tra la data determinante del bilancio della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi liberi, i fondi liberi da trasferire devono essere adattati di conseguenza.

Art. 8 Fondi liberi da versare / chiave di ripartizione

1. I fondi liberi vengono fissati in percento delle prestazioni di uscita degli assicurati attivi e dei capitali di copertura dei beneficiari di rendite, senza incrementi. La quota degli assicurati attivi in uscita rispetto ai fondi liberi corrisponde a questa percentuale applicata sulla loro prestazione d'uscita; in caso di uscita collettiva bisogna tenere conto adeguatamente del contributo fornito dal collettivo in partenza alla costituzione delle riserve di fluttuazione. Prestazioni d'entrata e riscatti versati nel corso degli ultimi 2 anni non vengono presi in considerazione nel calcolo della quota sui fondi liberi. Prelevamenti anticipati per la proprietà abitativa e fondi trasferiti in seguito a un divorzio vengono presi in considerazione nel calcolo della quota sui fondi liberi, se il prelevamento o il trasferimento è avvenuto durante gli ultimi 2 anni e se non è ancora stato restituito.
2. I capitali di copertura dei beneficiari di rendite vengono considerati soltanto se una quota dei fondi liberi per un beneficiario di rendite ammonta almeno a CHF 6'000.
3. Se diversi assicurati attivi e/o beneficiari di rendite si trasferiscono come gruppo nella medesima nuova istituzione di previdenza (= uscita collettiva), il Consiglio di fondazione può decidere il trasferimento collettivo dei fondi liberi. In tutti gli altri casi vengono trasferiti individualmente (= uscita individuale).
4. Se la PV-PROMEA deve fornire prestazioni di decesso o d'invalidità dopo aver trasferito i fondi liberi, le devono essere restituite, oltre alle prestazioni di uscita individuali, anche le relative quote dei fondi liberi.

Art. 9 Diritto collettivo agli accantonamenti tecnici

1. In caso di un'uscita collettiva esiste, oltre al diritto ai fondi liberi, anche un diritto collettivo alle relative quote degli accantonamenti tecnici, nella misura in cui i rischi attuariali vengono trasferiti e se il collettivo di partenza ha contribuito alla costituzione degli accantonamenti tecnici.

2. La quota parte collettiva degli accantonamenti tecnici dell'effettivo di partenza si calcola come relazione tra le prestazioni d'uscita trasferite degli assicurati attivi e i capitali di copertura trasferiti dei beneficiari di rendite da una parte e il relativo capitale di previdenza attuariale necessario dell'effettivo complessivo (attivi e beneficiari di rendite) dall'altra, secondo l'art. 7 cpv. 2.
3. Il diritto collettivo agli accantonamenti tecnici corrisponde tuttavia al massimo alla relativa quota dell'effettivo complessivo (attivi e beneficiari di rendite). Il diritto collettivo agli accantonamenti tecnici viene ridotto proporzionalmente, se l'effettivo di partenza non ha effettuato il riscatto completo degli accantonamenti tecnici al momento dell'adesione.
4. Se gli attivi o passivi determinanti variano di oltre il 5 % tra la data determinante della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi, gli accantonamenti tecnici da trasferire devono essere adattati di conseguenza.
5. Il genere e l'ammontare dei rischi trasferiti vengono determinati in un contratto di trasferimento.
6. Se la PV-PROMEA deve fornire prestazioni per superstiti o invalidi dopo aver fornito accantonamenti tecnici, le devono essere restituite, oltre alle prestazioni di uscita individuali e un'eventuale quota di fondi liberi, anche le relative quote degli accantonamenti tecnici.
7. Un'uscita collettiva causata da uno stesso gruppo di assicurati porta all'esclusione di un diritto agli accantonamenti tecnici.

Art. 10 Scoperto tecnico

1. Uno scoperto tecnico attuariale calcolato nel bilancio della liquidazione parziale viene dedotto proporzionalmente dalla prestazione di uscita individuale di ogni assicurato attivo in partenza. In nessun caso, l'avere di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP dev'essere ridotto da questa deduzione.
2. In analogia all'art. 8 cpv. 1, le prestazioni di entrata e le somme di riscatto, senza interessi, versate durante gli ultimi 2 anni alla PV-PROMEA, non vengono considerate nel calcolo della quota dello scoperto tecnico.
3. Uno scoperto tecnico attuariale calcolato nel bilancio della liquidazione parziale viene dedotto proporzionalmente dal capitale di copertura di ogni beneficiario di rendite che esce.
4. Se il pagamento dell'acconto secondo l'art. 5 cpv. 4 era inferiore alla prestazione d'uscita regolamentare dopo la deduzione della partecipazione allo scoperto tecnico attuariale, la differenza positiva viene rimborsata. In caso contrario, le persone in oggetto dell'effettivo di partenza devono rimborsare la differenza negativa alla PV-PROMEA.

Art. 11 Modifiche

Il Consiglio di fondazione può modificare in qualsiasi momento questo regolamento della liquidazione parziale nel quadro delle disposizioni legali e dello scopo della PV-PROMEA. Le modifiche devono essere sottoposte all'autorità di vigilanza per l'approvazione.

Art. 12 Entrata in vigore

Questo regolamento sostituisce quello del 1° gennaio 2006 e vale a partire dal 1° giugno 2009. Entra in vigore al momento dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Schlieren 07.05.2010

Per il Consiglio di fondazione

René Leemann
Presidente del
Consiglio di fondazione

Susanne Niklaus
Vicepresidente del
Consiglio di fondazione